

Lavoro domestico

Parti contraenti	Stipula	Decorrenza	Scadenza		Rinnovo economico
			Economica	Normativa	
Fidaldo, Domina Domina, Federcolf e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs	8.9.2020 e 28.9.2020	1.10.2020	31.12 di ogni anno	31.12.2022	16.1.2023 ¹

¹ Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio, sono determinati, secondo le variazioni del dato ISTAT, da apposita Commissione Nazionale convocata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione e, nelle eventuali convocazioni, ogni 15 giorni.

I lavoratori sono inquadrati in 4 livelli, a ciascuno dei quali corrispondono 2 parametri retributivi:

Classificazione del personale	Profili
A - Collaboratori familiari generici, non addetti all'assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale, nonché i lavoratori che svolgono con competenza le proprie mansioni, a livello esecutivo e sotto il controllo del datore di lavoro	Livello A: - Addetto alle pulizie - Addetto alla lavanderia - Aiuto di cucina - Stalliere - Assistente ad animali domestici - Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi - Operaio comune
	Livello AS: - Addetto alla compagnia (senza effettuare alcuna prestazione di lavoro)
B - Collaboratori familiari che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo	Livello B: - Collaboratore generico polifunzionale - Custode di abitazione privata - Addetto alla stileria - Cameriere - Giardiniere - Operaio qualificato - Autista - Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione per persone ospiti del datore di lavoro
	Livello BS: - Assistente a persone autosufficienti - Baby-sitter
C - Collaboratori familiari che operano con totale autonomia e responsabilità	Livello C: - Cuoco
	Livello CS: - Assistente a persone non autosufficienti (non formato)
D - Collaboratori familiari che ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento	Livello D: - Amministratore dei beni di famiglia - Maggiordomo - Governante - Capo cuoco - Capo giardiniere - Istitutore
	Livello DS: - Assistente a persone non autosufficienti (formato) - Direttore di casa - Assistente familiare educatore formato

Minimi retributivi in vigore dall'1.1.2023

Tabella A - Lavoratori conviventi (valori mensili)		
A		725,19
AS		857,06
B		922,98
BS		988,90
C		1.054,85
CS		1.120,76
D		1.318,54
DS		1.384,46
		+ indennità € 194,98
		+ indennità € 194,98
Tabella B - Lavoratori conviventi inquadrati nei liv. C, B e BS, nonché lavoratori studenti di età compresa tra i 16 ed i 40 anni, frequentanti corsi di studio con conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici (valori mensili)		
B		659,27
BS		692,25
C		764,74
Tabella C - Lavoratori non conviventi (valori orari)		
A		5,27
AS		6,21
B		6,58
BS		6,99
C		7,38
CS		7,79
D		8,98
DS		9,36

Tabella D – Assistenza notturna (valori mensili) – Personale non infermieristico assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna per soggetti autosufficienti (infanti, anziani, portatori di handicap o ammalati), conseguentemente inquadrato nel livello B super; ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la durata della prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 20,00 e le ore 8,00	
BS	1.137,23
CS	1.288,87
DS	1.592,17
Tabella E – Presenza notturna (valori mensili) – Personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, qualora la durata della presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21,00 e le ore 8,00	
Livello Unico	761,45
Tabella G – Lavoratori conviventi e non (valori orari) – Personale a tempo pieno inquadrato nei livelli CS e DS, addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell'assenza.	
CS	8,36
DS	10,09
Tabella H – Indennità mensile sino al compimento del 6° anno di età di ciascun bambino assistito – Assistente familiare inquadrata nel profilo B super (baby-sitter); tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.	
BS	130,05
Lavoratori tabella B	91,12
Tabella I – Indennità mensile – lavoratore inquadrato nel livello CS o DS addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente; tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore.	
CS/DS	112,34
Tabella L – Indennità mensile a decorrere dall'1.10.2021 – lavoratore inquadrato nei livelli B, BS, CS e DS, in possesso della certificazione di qualità UNI 11766:2019 in corso di validità; tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di miglior favore e cessa di essere corrisposta allo scadere della validità. Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo DS, tale indennità è assorbita da quella di funzione di cui alla tabella A.	
B	8,99
BS, CS, DS	11,24

INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI				
E.D.R.	Funzione quadro	Diploma	Laurea	Cassa
Numero mensilità	Coefficiente giornaliero	Coefficiente orario	Orario normale di lavoro settimanale	
13	26		- Lavoratori conviventi: 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali - Lavoratori non conviventi: 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni	

N.B. I lavoratori conviventi inquadrati nei liv. C, B e BS, nonché gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali. L'orario dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: **a.** interamente collocato tra le ore 6 e le ore 14; **b.** interamente collocato tra le ore 14 e le ore 22; **c.** interamente collocato in non più di 3 giorni settimanali, nel limite massimo di 10 ore al giorno. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista nella sopra citata tabella B

ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI		
RETRIBUTIVI	Una tantum	non prevista
	Premi aziendali e di risultato	non previsti
	Indennità trasferta	rimborso delle spese di viaggio e diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera di cui alla tabella A, per tutti i giorni di trasferta
	Gratifica natalizia	vedi tredicesima
	Tredicesima	1 mensilità da corrispondere in occasione del Natale
	Quattordicesima	non prevista
	Altre mensilità aggiuntive	non previste
	Scatti anzianità	7 biennali pari al 4% della retribuzione minima contrattuale (a partire dall'1.8.1992 non saranno assorbibili dall'eventuale superminimo)
	Anzianità convenzionale	non prevista
	Straordinari (limiti e maggiorazioni)	maggiorazioni: a. 20%, lavoro notturno (prestato tra le ore 22 e le ore 6); b. 25%, lavoro straordinario prestato dalle ore 6 alle ore 22; c. 50%, lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6; d. 60%, lavoro festivo e lavoro straordinario festivo. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le 40 e fino alle 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6 e le ore 22, sono compensate con la maggiorazione del 10%
	Contrattazione integrativa aziendale o territoriale	la contrattazione di secondo livello avrà luogo presso EBINCOLF e riguarderà esclusivamente le seguenti materie: a. Indennità di vitto e alloggio; b. Ore di permesso per studio e/o formazione professionale
	Indennità	di trasferimento: il lavoratore dovrà essere preavvisato almeno 15 giorni prima. Al lavoratore dovrà essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione della nuova sede, una diaria pari al 20% della retribuzione. Sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé e i propri effetti personali
	Mansioni discontinue	non previste
Cottimo, magg. garantita	non previsto	
Erogazione TFR	i datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato	
Vitto e alloggio	I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio dall' 1.1.2023 sono i seguenti: a. pranzo e/o colazione: € 2,26; b. cena: € 2,26; c. alloggio: € 1,95	
ORARIO	Ferie 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro. Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi all'anno. Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, fermo restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non fruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo (per un rimpatrio non definitivo) è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio	

ORARIO	Permessi retribuiti	a. 40 ore retribuite (elevate a 64 per i corsi finanziati da Ebincolf), per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori familiari o assistenti familiari, ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato con anzianità di servizio di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro. Tale monte ore potrà essere utilizzato anche per eventuali attività formative previste dalla normativa e necessarie per il rinnovo dei titoli di soggiorno. b. per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro concordato: 16 ore annue per i lavoratori conviventi, ridotte a 12 per i lavoratori conviventi inquadrati nei liv. C, B e B super e studenti di età compresa tra 16 e 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo di studio riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici; 12 ore annue per i lavoratori non conviventi con orario settimanale non inferiore a 30 ore settimanali (per i lavoratori con orario inferiore a 30 ore, da riproporzionare in ragione dell'orario prestato); c. 3 giorni lavorativi per lutto familiare; d. al lavoratore padre spettano 2 giorni retribuiti per nascita di un figlio; e. diritto di studio: relativamente alle ore relative agli esami annuali; f. 6 giorni lavorativi nell'anno per i componenti degli organi direttivi territoriali e nazionali delle associazioni sindacali firmatarie del presente contratto								
	Riduzione orario	non prevista								
	Festività	oltre a quelle di legge, il Santo Patrono. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività verranno retribuite con 1/26 della retribuzione di fatto mensile								
	Riposo settimanale	il riposo settimanale è di 36 ore; deve essere goduto per 24 ore di Domenica; le residue 12 possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40% (salvo godimento in altro giorno della settimana). Il riposo settimanale, per i lavoratori non conviventi, è di 24 ore e deve essere goduto la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Maggiorazione del								
		60% della retribuzione globale di fatto per le prestazioni di lavoro richieste per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte								
	Festività soppresse	le ex festività sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività previste per legge								
	Flessibilità orario contrattuale	non prevista								
	Permanenza massima passaggio cat. superiore	nessuna particolarità								
Passaggio qualifica superiore	nessuna particolarità									
ASSENZE	Malattia	a. conservazione del posto: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Anzianità</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 6 mesi</td> <td>10 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td>da 6 mesi a 2 anni</td> <td>45 giorni di calendario</td> </tr> <tr> <td>oltre 2 anni</td> <td>180 giorni di calendario</td> </tr> </tbody> </table> <p>i suddetti periodi di conservazione del posto sono da calcolarsi nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento; in caso di malattia oncologica vengono aumentati del 50%. b. trattamento economico: durante tali periodi decorrerà la retribuzione globale di fatto per un massimo rispettivamente di 8, 10 e 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui sopra, nella seguente misura: 1) fino al 3° giorno consecutivo, al 50% della retribuzione globale di fatto; 2) dal 4° giorno in poi, al 100% della retribuzione globale di fatto. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia. Le parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30.4.2007, tempi e modalità delle prestazioni</p>	Anzianità	Periodo	fino a 6 mesi	10 giorni di calendario	da 6 mesi a 2 anni	45 giorni di calendario	oltre 2 anni	180 giorni di calendario
	Anzianità	Periodo								
	fino a 6 mesi	10 giorni di calendario								
	da 6 mesi a 2 anni	45 giorni di calendario								
	oltre 2 anni	180 giorni di calendario								
	Infortunio	a. conservazione del posto: vale quanto previsto per la malattia; b. trattamento economico: intera retribuzione per i primi 3 giorni ed indennità Inail a partire dal 4° giorno								
	Maternità	vedere D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali								
Congedo matrimoniale	15 giorni calendario con decorrenza della retribuzione. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo del congedo, ove non fruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. Il lavoratore potrà scegliere di fruire del congedo matrimoniale anche non in coincidenza con la data del matrimonio, purché entro il termine di un anno dalla stessa e sempreché il matrimonio sia contratto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. La mancata fruizione del congedo a causa di dimissioni del lavoratore non determinerà alcun diritto alla relativa indennità sostitutiva									
Permessi	a. non retribuiti, per visite mediche documentate; b. non retribuiti, per giustificati motivi (in questo caso non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio); c. non retribuiti per frequenza di corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o specifico professionale, che potranno essere recuperati a regime normale									
Sospensione/riduzione lavoro o CIG	nessuna particolarità									
Aspettative	a. Sospensioni di lavoro extra feriali: per gravi e documentati motivi, per un massimo di 12 mesi, nei quali non matura alcun elemento retributivo; b. Congedo donne vittime di violenza: per un massimo di 3 mesi (su base oraria o giornaliera, nell'arco temporale di 3 anni), per accedere ai percorsi di protezione, durante i quali la lavoratrice percepisce un'indennità pari all'ultima retribuzione									
GESTIONE	Prova	a. 30 giorni lavoro effettivo, lavoratori inquadrati nei liv. D e Ds e lavoratori operanti in regime di convivenza indipendentemente dal livello di inquadramento; b. 8 giorni lavoro effettivo per gli altri lavoratori. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra regione senza aver trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato al datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente								
	Preavviso	a. per i rapporti di lavoro non inferiori a 25 ore settimanali: A) 15 giorni di calendario per anzianità fino a 5 anni; B) 30 giorni di calendario per anzianità oltre 5 anni; In caso di dimissioni i suddetti termini saranno ridotti del 50%. b. per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali: A) 8 giorni di calendario per anzianità fino a 2 anni; B) 15 giorni di calendario per anzianità oltre 2 anni. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, il preavviso è di 30 giorni di calendario fino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore. I Termini di preavviso di cui ai commi precedenti saranno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del 31esimo giorno successivo al termine del congedo di maternità								
	Tirocinio	non regolamentato								
	Apprendistato	non regolamentato								
	Contratto intermittente	non regolamentato								
Contratto tempo determinato	la forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto non sia superiore a 12 giorni di calendario. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi; in questi casi si possono effettuare fino a 4 proroghe a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. La durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa l'eventuale proroga, ai 24 mesi. Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, è necessario l'inserimento della causale. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, nei seguenti casi: a. per l'esecuzione di un servizio									

GESTIONE		definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; b. per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero; c. per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruitori dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; d. per sostituire lavoratori in ferie; e. per l'assistenza extradomiliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo
	Part time	non regolamentato
	Lavoro domicilio	non regolamentato
	Somministrazione di lavoro (<i>ex lavoro interinale</i>)	i datori di lavoro potranno avvalersi della somministrazione a tempo determinato per le causali previste per il rapporto a tempo determinato
	Lavoro stagionale	non regolamentato
	Telelavoro	non previsto
	Lavoro ripartito (job sharing)	nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori. Il trattamento economico è riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita da ciascun lavoratore NB: Istituto abrogato dal D.Lgs. 81/2015; disposizione valida per i contratti in essere alla data del 25.6.2015 e fino alla cessazione del rapporto.
	Viaggiatori e piazzisti	non previsti
PREVIDENZA ASSISTENZA	Collocamento	nessuna particolarità
	Previd. integrativa/complem.	le parti concordano di costituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, il contributo a carico del datore di lavoro è pari all'1% della retribuzione utile al calcolo del Tfr mentre il contributo a carico del lavoratore è pari allo 0,55%
	Assistenza integrativa	la CAS.SA.COLF ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali ed assicurativi, integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. La CAS.SA.COLF può prevedere modalità di versamento dei contributi con apposite comunicazioni sul sito www.cassacolf.it
	Ente Bilaterale	l'Ente Bilaterale Ebincolf è costituito per il 50% da Fidaldo e Domina e per l'altro 50% da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uilucs e Federcolf
	Polizze vita	non previste
	Polizze infortuni	non previste
	Quadri	non previsti